



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare gli articoli 116 e 122;

VISTO l'art. 27 bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quali addetti ai servizi portuali, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che istituisce la categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 1981 e 2 febbraio 1982, recanti integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, e di prevedere e disciplinare la figura e l'ambito di attività dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura;

SENTITO il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto istituisce la categoria dei sommozzatori in servizio locale quale personale addetto ai servizi portuali, comprensiva anche dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura, e ne stabilisce i requisiti professionali e la disciplina.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i sommozzatori:
 - a) che svolgono attività per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a scopo di lucro;
 - b) che svolgono attività per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche;

- c) appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) sommozzatori in servizio locale: coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee in ambito portuale e coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee di basso fondale nelle aree in concessione per l'attività di acquacoltura o nelle loro immediate adiacenze quali manutenzione e gestione dell'impianto d'acquacoltura (strutture d'allevamento e sistemi d'ancoraggio), installazione dell'impianto d'acquacoltura, ispezione degli animali e delle strutture d'allevamento, prelievo e pesca degli animali, prelievo campioni;
 - b) ambito portuale: il porto, la relativa rada e le adiacenze.

Articolo 3

(Condizioni di operatività dei sommozzatori in servizio locale)

1. Per poter esercitare l'attività i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dal comandante del porto territorialmente competente; l'iscrizione costituisce titolo per operare anche negli altri ambiti portuali nazionali e nelle aree in concessione per l'attività di acquacoltura rientranti nella giurisdizione degli altri porti nazionali.
2. L'operatore che intenda esercitare la sua attività in un ambito portuale diverso da quello di iscrizione o nelle aree in concessione per l'attività di acquacoltura rientranti nella giurisdizione di altri porti nazionali deve inoltrare apposita comunicazione al comandante del porto competente per l'ambito portuale o l'area in cui intende operare, contenente l'autocertificazione dell'iscrizione nel registro del porto di provenienza.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 4

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. maggiore età;
 - b. cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea;
 - c. sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN); sono comunque esclusi gli obesi e i soggetti tossicodipendenti;
 - d. non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che si intervenuta la riabilitazione;
 - e. essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle Regioni secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero di altro titolo riconoscibile ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio dell'attività dei sommozzatori in servizio locale, ovvero aver prestato servizio per almeno dodici mesi nella Marina militare o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.
2. Il mantenimento dei requisiti fisici di cui alla lettera c) del comma 1 è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetto a verifica annuale da parte del medico di cui al medesimo comma.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo per i sommozzatori provenienti da altri paesi dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE che modifica la direttiva 2005/36/CE.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 5

(Libretto di ricognizione)

1. Il Comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 4, rilascia al sommozzatore in servizio locale il libretto di ricognizione con le pagine numerate e vidimate, contenente una foto e le generalità del sommozzatore. Il libretto deve essere conforme al modello allegato al presente decreto.
2. Nel libretto devono essere annotati:
 - a) la qualifica professionale e le specializzazioni professionali;
 - b) la data di rilascio e di scadenza del certificato di idoneità fisica;
 - c) le singole immersioni effettuate, l'orario di inizio e fine dell'immersione, la massima profondità raggiunta, la descrizione dei lavori effettuati;
 - e) i periodi di compressione in camera iperbarica.
3. Il datore di lavoro o il committente comunicano all'Autorità marittima del porto di iscrizione del sommozzatore le immersioni, i lavori e le compressioni in camera iperbarica al fine dell'annotazione sul libretto di ricognizione del sommozzatore che ha effettuato i lavori.
4. Il sommozzatore è tenuto a portare con sé il libretto di ricognizione in ogni occasione in cui è chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo, in qualsiasi momento, alle autorità addette al controllo.

Articolo 6

(Cancellazione dal registro dei sommozzatori in servizio locale)

1. Alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 4 si procede:
 - a) per morte;
 - b) per la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b, c) e d).
 - c) a domanda dell'interessato;
 - d) per raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2. La perdita del requisito di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) è accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 7

(Norma transitoria e abrogazioni)

1. I sommozzatori in servizio locale già iscritti nei registri istituiti con il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 conservano l'iscrizione; ad essi si applicano gli articoli 3, 5 e 6 del presente decreto.
2. Sono abrogati i decreti ministeriali 13 gennaio 1979, 31 marzo 1981 e 2 febbraio 1982 citati nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO